Contributo a fondo perduto perequativo, entro oggi la domanda

esonero-contributivo-anno-bianco-shutterstock-1992076766-647d6e34

Possono essere presentate entro oggi 28 dicembre le domande per chiedere l'accesso al contributo a fondo perduto c.d. “perequativo” contenuto nel D.L. n. 73/2021 c.d. “Sostegni bis”.

“Con Risoluzione n. 73/E l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo n. 6957 per consentire l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del contributo a fondo perduto c.d. “perequativo” di cui all’art. 1, commi 16-27, , la cui richiesta dovrà essere presentata entro il 28 dicembre p.v.”, ricorda infatti in una nota **Fipe**.

“In estrema sintesi, il contributo è riconosciuto ai **soggetti che svolgono attività d’impresa**, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, e che abbiano partita IVA già attiva al 26.05.2021. Inoltre devono essere soddisfatte altre **due condizioni**:

- nel secondo periodo d’imposta antecedente l’entrata in vigore del “Sostegni bis” (26 maggio 2021) non abbiano registrato ricavi o compensi superiori a 10 milioni di euro;
- abbiano registrato un peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, pari ad ameno il 30% rispetto al risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 (percentuale definita dall’art. 1, comma 2, D.M. MEF del 12 novembre 2021);

Alla differenza tra i risultati economici d’esercizio sopra indicati, occorre scomputare una serie di contributi già eventualmente riconosciuti dall’Agenzia delle Entrate, vale a dire: contributo “Rilancio” (art. 25, D.L. n. 34/2020); contributo “Centri storici” (art. 59, D.L. n. 104/2020); Rifinanziamento di misure a sostegno delle imprese (art. 60, D.L. n. 104/2020); contributo “Ristori” (artt. 1, 1 bis, 1 ter, D.L. n. 137/2020); contributo “Natale” (art. 2, D.L. 172/2020); contributo “Sostegni” (art. 1, D.L. n.

41/2021); contributo “Sostegni bis” (art. 1, commi da 1 a 3 e commi da 5 a 13 del D.L. n. 73/2021).

L'importo del contributo Sostegni-bis perequativo spettante - in ogni caso non può essere superiore a 150.000 euro - si ottiene moltiplicando l'ammontare precedentemente ottenuto (peggioramento del risultato economico d'esercizio al netto dei contributi ottenuti) per le seguenti percentuali:

- 30% per i soggetti con ricavi/compensi 2019 non superiori a euro 100.000;
- 20% per i soggetti con ricavi/compensi 2019 superiori a euro 100.000 e fino a euro 400.000;
- 15% per i soggetti con ricavi/compensi 2019 superiori a euro 400.000 e fino a euro 1.000.000;
- 10% per i soggetti con ricavi/compensi 2019 superiori a euro 1.000.000 e fino a euro 5.000.000;
- 5% per i soggetti con ricavi/compensi 2019 superiori a euro 5.000.000 e fino a euro 10.000.000.

Il contributo perequativo **non è erogabile** in due ulteriori casi:

- se la somma complessiva dei contributi già erogati dall’Agenzia delle Entrate è pari o superiore alla differenza del risultato economico d’esercizio relativo ai periodi d’imposta sopra indicati (ex art. 2, comma 2, D.M. MEF del 12 novembre);
- se non sono state validamente presentate le dichiarazioni dei redditi relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 e quella in corso al 31 dicembre 2020 (quest’ultima deve esser stata presentata entro il 30 settembre 2021, termine così prorogato con DPCM del 7 settembre 2021).

Il contributo spettante viene erogato tramite accredito in conto corrente o riconoscimento di credito d'imposta.